

**DISPOSITIVO N. 199 DEL 24/08/2024 PER IL CONTENIMENTO DELLA FEBBRE  
CATARRALE DEGLI OVINI (BT) NELLA PROVINCIA DI CATANIA**

Zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (*Blue tongue*) da sierotipo 8 –Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di focolai – Condizioni per le movimentazioni di animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini).

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA**

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana approvato con r. d.lgs. del 15/05/1946, n. 455 è convertito in Legge Costituzionale il 26/02/1948;

**Vista** la Legge 833/78 di Istituzione del servizio sanitario nazionale;

**Visto** il D.L.vo n. 502/92 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria;

**Visto** il Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 - Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

**Viste** le LL.RR. 30/93 e 33/94 recanti “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”.

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale”;

**Visto** il Regolamento UE 2017/625, “relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”;

**Visto** il Decreto Legislativo 02/02/2021 n. 27 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625;

**Visto** il Regolamento UE 2035/2019 relativo “le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova”;

**Vista** la Direttiva Presidenziale del 19/06/2020 “Ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana – disciplina dell’istituto e aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali. Rispetto dei termini per l’istruzione”;

**Visto** il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, ed in particolare gli articoli da 37 a 45 per i programmi di eradicazione dell’infezione da BTV;

**Visto**, in particolare l’art. 2 del Decreto Legislativo 02/02/2021 n. 27 che identifica le autorità competenti designate a procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dall’art. 137 e 138 del Reg. UE 2017/625;

**Visto** il Decreto Legislativo 05 agosto 2022, n.134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale”;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 136 del 05/08/2022 “..... normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo.....”;

**Viste le** Indicazioni Operative del Ministero della Salute giusta nota prot. nr. 0017050 del 28/05/2024 che prevedono misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica per l’ infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV);

**Visto** che in data 16/08/2024 con RDP 16406/2024 il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise che ha confermato la sieroconversione al virus della Febbre catarrale degli ovini (*Blue tongue*) da sierotipo 8 (BTV8) in n. due capi bovini oggetto di sorveglianza sierologica, quali animali sentinella, in un stabilimento bovino sito in c.da Flascio agro del Comune di Randazzo nei confronti del quale sono state adottate specifiche misure di prevenzione e controllo;



**Visti** i numerosi casi clinici accertati negli ovini di sospetto infezione da febbre catarrale degli ovini in diversi stabilimenti della provincia di Catania sui cui capi sono stati effettuati appositi campionamenti per determinare la causa della malattia;

**Visto** che in data 26/08/2024 il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali presso l'IZSAM con rapporti di prova ANNO 2024 NRG 17099 e 17101 del 26/08/2024 ha confermato la positività al virus della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 (BTV8) in stabilimenti con attività di allevamenti ovini siti nei Comuni di Adrano (cod. az. 006CT125) e Castel di Judica (cod. az. 013CT021) nei confronti dei quali sono state immediatamente adottate specifiche misure di prevenzione;

**Preso atto** della circolazione virale del sierotipo BTV8, in alcuni territori di questa provincia, che negli ovini si manifesta con una severa sintomatologia ed elevata mortalità, in attesa di eventuali provvedimenti delle Autorità Competenti Regionale e Centrale, si intende adottare il presente provvedimento a salvaguardia del patrimonio zootecnico, con un approccio improntato alla massima precauzione per scongiurare l'ulteriore diffusione del sierotipo 8 al restante territorio provinciale, regionale e nazionale che determinerebbe criticità dal punto di vista commerciale oltre che di sanità e benessere animale;

**Ritenuto** che tale provvedimento rispetta il **principio di proporzionalità** dell'azione amministrativa esercitata dall'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 268 del Reg. UE 429/2016 e s.m.i. e dell'art. 138 del Reg. UE 625/2017;

**Vista** la deliberazione n. 1213 del 30 luglio 2024 del Direttore Generale dell'ASP di Catania con la quale sono stati confermati in via provvisoria i prospetti allegati agli atti deliberativi n. 5 del 04/01/2023 e n. 187 del 16/02/2023, contenenti l'individuazione delle "Funzioni Delegate", relative agli atti riservati alla competenza del Direttore Generale, degli atti dirigenziali e degli atti delegati;

**PRESO ATTO** che il Direttore della UOC Sanità Animale, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2024/2026;

**Ritenuto** urgente adottare il presente provvedimento comprendente le misure di prevenzione e controllo per evitare o limitare la diffusione della malattia anche attraverso le movimentazioni degli animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini);

#### DISPONE

Con decorrenza immediata, nelle more dell'emanaione di eventuali e successivi Provvedimenti ministeriali o regionali, di rispettare e di applicare le seguenti misure cautelari di prevenzione e controllo atte ad evitare o limitare la diffusione della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 verso il restante territorio regionale ed extra regionale attraverso le movimentazioni di animali di specie sensibili:

- 1) Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e sorveglianza finora condotte ed in continua evoluzione, si ritiene necessario individuare nell'immediato, una zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 comprendente i comuni ricadenti nel raggio dei 20 KM a partire dai focolai confermati che risultano essere : Adrano -Belpasso- Biancavilla-Bronte- Camporotondo Etneo - Castel di Judica- Castiglione di Sicilia - Maletto-Maniace- Mascalucia - Mineo-Misterbianco- Motta S.Anastasia – Nicolosi – Palagonia- Paternò – Pedara – Raddusa – Ragalna – Ramacca- Randazzo – Santa Maria di Licodia per i quali dovrà essere inserito nella Banca dati Informatizzata il blocco condizionato delle movimentazioni delle specie sensibili;



**CATANIA**

2) Gli stabilimenti con animali delle specie sensibili (bovini, ovini e caprini) che si trovano all'interno della suddetta zona soggetta a restrizione sono sottoposti, fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste negli stabilimenti sedi di focolaio per Febbre catarrale degli ovini, ad una attività di monitoraggio e di sorveglianza intensificata da parte dei servizi veterinari con l'obiettivo di stimare con esattezza la reale diffusione dell'infezione, concentrando i controlli diagnostici nelle aziende circostanti a quelle dove sono stati osservati i casi clinici;

3) Le movimentazioni di capi di specie sensibili alla blue tongue, da vita, **all'interno della zona di restrizione** possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte del Veterinario Ufficiale;

4) gli animali della specie **ovina e caprina** da movimentare che provengono da uno stabilimento attività di allevamento ricadente nell'area del raggio di **20 km** a partire da un caso confermato di Blue tongue, devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza. L'esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Documento di accompagnamento (DdA) informatizzato degli animali;

5) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da vita, **verso il restante territorio regionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 8**, sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

a) protezione dall'attacco dei vettori (Culicoides) con prodotti insetto repellenti tipo piretroidi oleosi per uso veterinario nel rispetto delle indicazioni fomite dalla ditta produttrice del prodotto da almeno una settimana e comunque fino al giorno della partenza;

b) effettuazione del test PCR per il virus della blue tongue su ogni singolo capo da movimentare trascorsi almeno 7 giorni dall'inizio del trattamento con insetto repellente, di cui al punto a, con spese a carico dell'operatore ai sensi del D.Lvo 32/2021;

c) in caso di esito negativo la movimentazione può essere autorizzata per tutti i capi; in caso di esito positivo la movimentazione è vietata ai soli capi positivi al test;

6) la movimentazione deve essere concordata fra i servizi veterinari di partenza e destinazione almeno 48 ore prima della movimentazione. Nel Documento di accompagnamento dovrà essere specificato nell'apposito riquadro "PCR Negativa in data .. / .. / .... per la blue tongue, Vincolo sanitario per la destinazione";

7) il rilievo della positività alla PCR anche di un solo animale tra quelli testati determina la registrazione tempestiva da parte del Veterinario Ufficiale del caso sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN);

8) Le movimentazioni di animali di specie sensibili alla BT, verso gli stabilimenti di macellazione , **all'interno della zona di restrizione** possono avvenire liberamente purché gli animali da movimentare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte del veterinario ufficiale della ASP competente per territorio;

Le eventuali movimentazioni **verso il restante territorio regionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 8** sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:

- gli animali da movimentare non devono presentare segni clinici da malattia;
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte del Servizio Veterinario,
- gli animali dovranno essere trasportati direttamente al macello di destinazione e macellati entro 24 ore e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetticida;

9) **Le movimentazioni di animali di specie sensibili dalla zona in restrizione per sierotipo 8 verso il restante territorio nazionale in zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti sono disciplinate sulla base dei Provvedimenti del Ministero della Salute, ultimo dispositivo nota prot. Nr. 0017050 del 28/05/2024**

che prevedono misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica per l' infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV);

10) tutti gli operatori di stabilimenti attività di allevamento ovino e caprino registrati nella provincia di Catania al fine della prevenzione dell'infezione della febbre catarrale degli ovini devono:

- a) sottoporre a trattamento preventivo con prodotti insetto repellenti tipo piretroidi di tipo oleoso per uso veterinario (Phoxim, permethrine etc.) i propri animali secondo le modalità, dosaggi ed indicazioni delle ditte produttrici;
- b) ricoverare nelle ore notturne i propri animali, ove possibile, in locali chiusi protetti dalle zanzare (culicidi);
- c) comunicare tempestivamente al servizio veterinario la comparsa di sintomatologia riferibile alla blue tongue e tutti i casi di morte.

SI AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni del presente dispositivo, costituisce violazione al decreto legislativo n. 136 del 05/08/2022.

Avverso il presente dispositivo in ottemperanza delle vigenti normative è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica della stessa.

Sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento tutti i veterinari ufficiali dell'ASP di Catania nelle sue articolazioni, i Tecnici della Prevenzione della ASP di Catania, che potranno farsi assistere dal N.A.S. di Catania, dal Comando delle Polizie Locali e dai Carabinieri della Stazione Competente per territorio.

Il presente provvedimento si compone di numero 4 (quattro) pagine timbrate e siglate ed apposita sezione riservata alla notifica e può essere aggiornato, revocato in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica della malattia o decadere a seguito di successive disposizioni da parte delle Autorità Competenti Regionale e Centrale, lo stesso andrà notificato a:

- Agli Operatori responsabili degli stabilimenti di allevamenti ricadenti nella zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8
- Ai Sindaci dei Comuni ricadenti nella zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8
- Direzione Generale della ASP di Catania
- Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria delle AASSPP della Sicilia
- Assessorato della Salute -DASOE Servizio 10- sanità Veterinaria Palermo
- Comando Carabinieri NAS di Catania
- Comando Provinciale Carabinieri di Catania

Si allega al presente dispositivo la mappa, estratta da Siman GIS, degli stabilimenti ovicaprini situati nel raggio dei 20KM

X Il Direttore UOC Sanità Animale  
( Dott. Francesco La Mancusa)

Il Dirigente Responsabile UOSD  
Piani di eradicazione e Anagrafe animale  
Dott.ssa Puglisi Maria Concetta



Il Direttore Dipartimento  
di Prevenzione Veterinaria  
Dott. Emanuele Farruggia



REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

**CATANIA**

**ATTO DI NOTIFICA – DISPOSITIVO N. 199 del 27/8/2024**

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
Il sottoscritto \_\_\_\_\_, con la qualifica di \_\_\_\_\_  
ha notificato e dato copia del presente atto al Sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

FIRMA PER RICEVUTA

IL NOTIFICATORE

